



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 125

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA  
E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI**

INDAGINE CONOSCITIVA SUI LIVELLI E I MECCANISMI  
DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI, VIGENTI IN ITALIA  
E NELLA REALTÀ INTERNAZIONALE

135<sup>a</sup> seduta: mercoledì 7 novembre 2012

Presidenza del presidente MARCENARO

## I N D I C E

**Audizione dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente di CamMiNo – Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni, e dell'avvocato Anna Di Loreto, vicepresidente e responsabile del settore penale di CamMiNo – Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 8, 13	<i>DI LORETO</i> . . . . .	Pag. 12
* FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . .	9	<i>RUO</i> . . . . .	3, 10
LADU (PdL) . . . . .	9		

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Maria Giovanna Ruo e l'avvocato Anna Di Loreto, rispettivamente presidente e vicepresidente e responsabile del settore penale di CamMiNo – Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,30.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione dell'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente di CamMiNo – Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni, e dell'avvocato Anna Di Loreto, vicepresidente e responsabile del settore penale di CamMiNo – Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale, sospesa nella seduta del 6 novembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Saluto e ringrazio per la disponibilità l'avvocato Maria Giovanna Ruo, presidente di CamMiNo (Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni), e l'avvocato Anna Di Loreto, vicepresidente e responsabile del settore penale della medesima associazione.

Quella odierna è la terza audizione che svolgiamo sul tema del femminicidio. Domani è prevista un'iniziativa di un certo interesse sullo stesso tema alla quale penso che molti di noi parteciperanno.

Do subito la parola all'avvocato Maria Giovanna Ruo.

*RUO.* Signor Presidente, in primo luogo la ringrazio per l'invito rivolto alla nostra associazione, che da anni studi i diritti fondamentali della persona, soprattutto dei soggetti vulnerabili, nelle relazioni familiari, nell'ambito delle quali il tema della violenza domestica e della violenza di genere è purtroppo ben noto. Dal 2003 abbiamo iniziato uno studio sistematico delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ed è dal 2004 che ci occupiamo del tema della violenza aprendo la nostra riflessione a categorie di violenza che solo oggi, grazie alla Convenzione di Istanbul, hanno ottenuto un riconoscimento; mi riferisco ad esempio alla violenza economica e alla violenza assistita, ossia a forme subdole, non meno devastanti, non meno gravi e incidenti sull'evoluzione sociale.

Noi siamo avvocati delle relazioni familiari, avvocati fiduciari cui le persone aprono le porte delle loro famiglie. Spesso riceviamo il primo disvelamento della violenza, quando ancora non c'è una consapevolezza della violenza tale da portare alla denuncia, ma si avverte solo la crisi della relazione familiare e ci si rivolge all'avvocato per la separazione o il divorzio.

Dobbiamo testimoniare che molto spesso il disvelamento della violenza non avviene neanche nei primi colloqui, tanto le donne avvertono la violenza domestica come una dimensione normale del loro vivere: spesso raccogliamo queste confidenze dopo vari colloqui e ci viene nascosto che quello risulta essere il primo motivo della separazione. Ciò vuol dire che noi conosciamo il numero dei femminidi in linea di massima, ma conosciamo molto meno il numero dei femminicidi, se dobbiamo intendere con questo termine quel percorso di vessazione e di violenza che le donne conoscono all'interno delle mura domestiche. Lo conosciamo poco perché non emerge nei confronti di tutte le persone; lo conosciamo poco perché quando emerge riguarda per lo più soggetti ancora abbastanza giovani, considerato che spesso le donne anziane hanno imparato a subire la violenza e non la denunciano quasi mai. Questo numero oscuro è però significativo, ampio, ed erode la società e la convivenza civile dal suo interno, perché se le mura domestiche diventano luogo non di accoglienza e solidarietà ma di prevaricazione, è evidente che si è di fronte a un'erosione del vivere civile significativamente grave.

Vi sono forme diverse e ulteriori di violenza rispetto a quelle della *vis* fisica a tutti nota. La violenza assistita è una forma che coinvolge i figli e i figli minori, ed è una violenza poco nota e gravissima che produce ulteriori effetti devastanti. Le donne che subiscono violenza lo considerano normale e molto spesso raccontano che lo fanno per amore dei figli, per non disgregare il nucleo familiare. Ma non si rendono conto che quella che in questo modo infliggono ai figli è una violenza per loro traumatica, perché la vivono come momento disgregativo dell'unità genitoriale, ed anche estremamente dannosa, anche perché apprendono un modo malato di dialogo tra i generi.

La violenza assistita è traumatica ed è a sua volta scuola di violenza. Pertanto – e questo lo possiamo attestare anche per quanto concerne il numero oscuro dei femminicidi – quando i figli sono allevati alla scuola della violenza, quando hanno vissuto questa modalità di dialogo tra i *partner*, spesso la riproducono. Non c'è ovviamente nessun determinismo in ciò, ma una forte tendenza a riprodurla sia tra *partner* sia – fenomeno ignoto ai più, ma che noi raccogliamo – all'interno delle stesse mura domestiche: succede con frequenza allarmante che le donne che hanno subito violenza dal *partner* a lungo e l'hanno fatto per amore dei figli, poi subiscano violenza da parte dei figli divenuti adolescenti o giovani adulti.

Quest'ultima è una situazione che emerge molto meno, perché se già i freni inibitori della vergogna rendono molto complesso e difficile presentare denuncia o comunque svincolarsi dalla violenza domestica del *partner*, quando l'autore della violenza è il figlio ciò diventa quasi del tutto

paralizzante. Queste violenze subite, ma spesso ignote, aumentano il numero oscuro di quei femminicidi di cui vogliamo parlare.

Vi è poi una difficoltà giuridica nel liberarsi dal *partner* violento. Di solito viene posto l'accento sulla difficoltà psicologica, sulla vergogna, sui meccanismi inibitori sociali, e si parla poco delle difficoltà giuridiche che hanno la loro radice nella lenta reattività dei rimedi apprestati dall'ordinamento. Se una donna presenta una denuncia ad un posto di polizia, prima che la denuncia arrivi al procuratore passano dei mesi. Se una donna presenta una richiesta di ordine di protezione, difficilmente il giudice disporrà tale ordine senza che il ricorso venga notificato al *partner*. Nel frattempo, tra notifica e udienza, la donna rimarrà esposta con i suoi figli al rischio di un'ulteriore violenza.

La tardività nella reazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento ha anche un'altra aggravante. Non ci consta che, ad oggi, esista un unico *data base* in cui confluiscono esposti, denunce, querele, ricorsi e provvedimenti aventi a oggetto situazioni di violenza. La mancanza di un unico *data base* vuol dire che, se in un ospedale e in un pronto soccorso una persona dichiara che le sue ecchimosi dipendono da percosse subite all'interno della famiglia, e poi presenta un esposto al posto di polizia e successivamente ai Carabinieri, tutti questi dati non confluiscono. Ciò determina l'impossibilità, da una parte, di tracciare la storia di violenza, anche quando poi finalmente si decide di svincolarsene, e, dall'altra, di effettuare l'analisi del fenomeno, perché l'assenza di dati impedisce la ricerca, la conoscenza primaria di tutto ciò, la disaggregazione del dato e quindi la prevenzione.

Per il nostro lavoro sappiamo che la violenza domestica non è confinata a pochi ambienti, a pochi ceti, a situazioni di marginalizzazione sociale, come forse accadeva un tempo. Oggi la violenza non ha confini di ceto o di cultura e riguarda quasi tutti gli ambienti. Questo dato ci interroga sulle motivazioni più profonde di una violenza che non può avere radici soltanto in una dimensione di sottocultura o di primitività di rapporti, come poteva essere quando era confinata in ambienti e situazioni nelle quali era proponibile una lettura di questo genere. La mancanza di un *data base* impedisce la lettura, la ricerca e, quindi, il sostegno. Nell'ambito della Convenzione di Istanbul, che è una miniera preziosa di suggerimenti normativi e di strumenti, si parla anche di sostegno agli autori e noi siamo convinti della necessità di tale sostegno, proprio perché riteniamo che chi si esprime in maniera violenta abbia necessità di assumere la consapevolezza che quell'agire costituisce un disvalore e non una modalità dialogica. Se non esistono però possibilità di analisi del fenomeno, chiaramente anche la possibilità di prevenzione e di sostegno successivo diventa molto difficile. Vi è poi un altro tipo di violenza poco noto, ma che interagisce con la violenza tradizionale, psicologica e fisica, mi riferisco alla violenza economica. Spesso, infatti, quando la donna decide di reagire alla situazione di violenza si trova esposta a una sequela di minacce, se non di azioni violente sul piano economico. Vengono tagliati i fondi. Normalmente la minaccia è del tipo: farò morire di fame te e i

tuo i figli e da me non avrai una lira. Ciò, se da una parte costituisce un deterrente, dall'altra, rende estremamente complicato accedere alla difesa dei propri diritti, per cui diventa una violazione dei diritti fondamentali, tra cui quello di difesa. Inoltre, quando l'autore degli atti di violenza è il *partner* più forte economicamente, questi spesso tende a celare le proprie fonti di reddito. Questa violenza allora si perpetra anche sul piano giudiziario perché l'occultamento delle risorse, al fine di non dare il giusto mantenimento, concretizza quella minaccia nemmeno troppo velata di far morire di fame moglie e figli, togliendo loro la casa e qualsiasi altra possibilità. Spesso il soggetto più forte economicamente, anche quando si arriva al disvelamento dei reali mezzi occultati, agisce con una serie di atti contrari, per cui la persona che ha diritto al mantenimento non lo riceve subendo così un comportamento violento sotto il piano economico, anche perché sottopone i figli a una situazione di violazione di diritti fondamentali come quello all'istruzione. Se si nega il mantenimento, il ragazzo non può accedere alle *chance* di tipo culturale di cui potrebbe invece fruire. Vi è una serie di atti di reazione che fa il titolare del diritto, il quale agisce *in executivis*, laddove l'altro reagisce con opposizioni pretestuose. Questa è una costante di tali situazioni e ciò spesso nella sostanza conduce ad accordi che sono delle capitolazioni. Mi è capitato qualche giorno fa di parlare con il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni che mi diceva di aver riscontrato tre fasi in questo percorso: una di violenza endo-familiare, una di violenza esplosiva quando il *partner* cerca di sottrarsi e una terza di pacificazione. Bisogna però stare attenti a queste pacificazioni per verificare quando esse sono false e quando sono invece semplicemente delle rese incondizionate. Noi abbiamo definito questa fattispecie come abuso di diritto agito a fini di violenza economica.

Vi è poi una massiva archiviazione delle denunce-querelle per quanto concerne i comportamenti agiti di violenza domestica. Da questo punto di vista vi è una situazione drammatica perché molto spesso le denunce-querelle vengono archiviate sotto la generica egida di «normale conflittualità familiare». Così la famiglia diventa un *far west* in cui diventa lecito tutto ciò che al di fuori delle mura domestiche è invece illecito. Diventa lecita l'ingiuria, la percossa e la non corresponsione del mantenimento.

Vi è poi un altro problema grave, che abbiamo cercato di tradurre in proposte normative e che riguarda la difficoltà a fornire la prova della violenza sul piano giudiziario. Difficilmente la prova della violenza si può dimostrare con testimonianze dirette; la maggior parte delle testimonianze sono – tecnicamente parlando – *de relato* e non sempre la giurisprudenza le ammette, mentre è evidente che se esse sono univoche, concordanti e precise sono anche significative. Se però tali testimonianze vengono bloccate a livello di ammissione delle prove, questa diventa soltanto giustizia negata e anche in tal caso torniamo al discorso della negazione dei diritti fondamentali della persona.

Il nostro mondo, certamente arricchito dai flussi migratori che costituiscono una possibilità di *chance* e di confronto, talvolta si trova purtroppo a misurarsi con nuove forme di violenza, di rinnovate violenze cul-

turalmente motivate e originate anche da fenomeni migratori. Si assiste pertanto al ritorno di alcune antiche categorie classificate dalla Convenzione di Istanbul, tra queste i matrimoni forzati, ed anche in questi casi non si registra una capacità reattiva dell'ordinamento interno perché i rimedi civili apprestati dallo stesso forse andrebbero riformati ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione di Istanbul. Mi riferisco in particolare all'articolo 122 del codice civile. Vi è ad esempio la vasta gamma delle violenze perpetrate nei confronti di donne, giovani e meno giovani, per scelte di tipo comportamentale e di autodeterminazione ritenute dalla famiglia non conformi alla cultura o alla religione di appartenenza, che insieme ad altri fattori (violenza economica e assistita), impongono una rilettura del reato di maltrattamento. Quest'ultima fattispecie è stata recentemente riformulata nell'ambito della Convenzione di Lanzarote, e probabilmente deve essere globalmente riletta alla luce di una serie di fenomenologie che oggi la concretizzano e che rimangono invece lasciate a una giurisprudenza particolarmente innovativa o fertile, mentre dovrebbero essere previste come categorie. Il richiamo è all'aborto e alla sterilizzazione forzata che si ricollegano a scelte abnormi di contenimento delle nascite in alcune culture, ma che non sono così estranei anche alla nostra, in combinazione con la violenza economica di cui abbiamo parlato. Tutto ciò è previsto nella Convenzione di Istanbul, che ci dice anche che mai l'onore o la cultura possono diventare esimenti; al riguardo, se quindi la legge debba avere quel valore promotivo di cambiamento della cultura, nell'ambito della nostra associazione ci si è molto interrogati, nello specifico in ordine alla possibilità che tali fattispecie diventino aggravanti per futili motivi.

L'altro aspetto che pure tenevamo a sottolineare in questa sede sono le conseguenze della violenza economica sull'affidamento dei figli, sulla mediazione familiare e sui provvedimenti economici. Si debbono escludere automatismi anche per evitare strumentalizzazioni; per cui se viene affermato un comportamento violento, l'autore della violenza non può essere affidatario dei figli o si deve escludere la mediazione? Ogni automatismo deve essere negato; tuttavia, certamente e anche sintonicamente con quanto previsto dalla nostra Corte di cassazione sin dal 2008, sarebbe necessario chiedersi se i comportamenti violenti non debbano essere effettivamente considerati ai fini dell'idoneità educativa. Tra l'altro, a questo proposito, l'articolo 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York indica i contenuti dell'educazione e tra questi non sono certamente ricompresi i comportamenti violenti. Anche in questi casi la Convenzione di Istanbul indica che questi aspetti – e ci auguriamo che gli strumenti normativi interni li recepiscano – devono essere considerati in relazione sia all'affidamento dei figli, sia alla possibile esperibilità di procedure alternative e, in particolare, della mediazione familiare. Questo istituto con un soggetto violento difficilmente funziona, ed inoltre nella volontà e negli intendimenti e nei comportamenti del soggetto violento può anche diventare un modo per dilazionare e sospendere un determinato percorso. Durante la mediazione, infatti, non si presentano denunce-querelle e, scaduti i 90 giorni, non si presenta la separazione giudiziaria, né

l'ordine di separazione. Bisogna stare quindi molto attenti a che non ci sia un uso strumentale della mediazione che, per di più, in casi del genere è destinata a fallire.

Riteniamo che debbano essere previsti degli strumenti severi per quanto riguarda l'occultamento delle risorse economiche, in particolar modo quando esso sia doloso e volto sostanzialmente a negare il giusto mantenimento al *partner* ed ai figli. Riteniamo che tale comportamento debba essere considerato ai fini degli articoli 116 e 709-*ter* del codice di procedura civile, trattandosi probabilmente di strumenti civilistici che vanno ulteriormente affinati.

Riteniamo, altresì che ci debba essere una rilettura di alcune norme penalistiche, come quelle contenute negli articoli 388 e 570, e ci chiediamo se non sia il caso anche di prevedere in alcuni casi la procedibilità d'ufficio, quando ci siano figli minori e la non rimettibilità della querela.

L'associazione CamMiNo si sta interrogando su tutti questi aspetti. Abbiamo cominciato a farlo nel 2004 e la Convenzione di Istanbul ci ha certamente dato una spinta significativa. I documenti che presentiamo nascono già da una riflessione interna, e sottolineo che abbiamo costituito un gruppo di avvocati che da oggi in poi si dedicherà allo studio di tali fenomeni. Si tratta pertanto dei primi spunti di riflessione sui quali abbiamo ritenuto fosse importante cercare di dare il nostro apporto di gente di prima linea che ama pensare, riflettere, ed interloquire con le istituzioni per mettere al servizio delle stesse il *know-how* che l'associazione ha appreso nella difesa quotidiana dei diritti fondamentali.

Il secondo documento contiene proposte provvisorie di modifica dell'ordinamento interno e su di esso vorrei fare solo due considerazioni. Spesso le donne che subiscono violenza soffrono una vittimizzazione secondaria quando presentano denuncia. La Convenzione di Istanbul richiama la responsabilità dello Stato per il comportamento dei suoi funzionari quando attuano comportamenti di violenza di genere. Ci sembra molto importante sottolineare tale aspetto perché a volte è difficile riuscire a superare lo scherno che si subisce nell'ambito di alcuni, non di tutti, posti di polizia quando una donna va a riferire situazioni di violenza.

Un'altra strada è quella di costituire un fondo di garanzia per le vittime: la Convenzione di Istanbul si sofferma in maniera variegata sul diritto al risarcimento del danno, ma non è detto che l'autore di violenza abbia il patrimonio capiente, né è plausibile che quest'ultimo sia sempre individuabile. Abbiamo pertanto ritenuto di proporre la creazione di un fondo di garanzia per le vittime della violenza di genere e domestica, e di individuare delle eventuali fonti di provvista quali la pena pecuniaria da irrogare o le ammende già previste dall'articolo 709-*ter*.

PRESIDENTE. Avvocato Ruo, la sua è stata un'esposizione davvero molto interessante.

Lei ha fatto più volte fatto riferimento alla Convenzione di Istanbul. Il Ministro del lavoro e degli affari sociali ha sottoscritto tale Convenzione



a Strasburgo il 27 settembre scorso e, come già anticipato, adesso è all'esame del Senato la legge di ratifica della Convenzione medesima.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, vorrei rivolgere all'avvocato Ruo alcune domande che hanno come obiettivo l'individuazione ed eventualmente anche l'enucleazione di proposte di carattere normativo in grado di affrontare le criticità a cui lei ha fatto riferimento. La nostra non è una Commissione in sede legislativa, pur tuttavia ci troviamo in Parlamento. Il lavoro che svolgiamo ha sostanzialmente due obiettivi, tra cui quello ricognitivo, ossia quello di capire le problematiche all'interno delle quali ci muoviamo. Il lavoro ricognitivo ha a sua volta un obiettivo ben preciso: formare all'interno delle forze politiche ipotesi di modifica della struttura normativa per ridurre le criticità che si affrontano nei vari settori, in questo caso nel campo delle violenze familiari, delle violenze sulle donne e sui bambini.

Fatta questa premessa, passo alle domande. Immagino che esistano criticità normative nell'espressione di azioni di natura giudiziaria che possono non avere un sufficiente supporto di fattispecie, date le delicatissime e particolari ipotesi che lei, avvocato Ruo, ha molto opportunamente rappresentato nella sua relazione. In sintesi, come s'intende intervenire per integrare le fattispecie previste dal codice penale?

Seconda domanda. Lei ha individuato, a mio avviso molto opportunamente, non soltanto criticità di carattere normativo e quindi di procedura e quant'altro, ma anche riguardanti la carenza di programmi in grado di intervenire in via preventiva sia nei confronti delle vittime sia, soprattutto in questo caso, nei confronti dei carnefici; programmi legati anche a servizi che la pubblica amministrazione, il volontariato sociale ed altri organismi che apparentemente possono essere meno direttamente interessati al fenomeno, possono invece porre in atto.

Terza questione. Non c'è dubbio che i casi di violenza intrafamiliare riguardano soprattutto la violenza esercitata dagli uomini nei confronti delle donne. Tuttavia, lei sottolinea la possibilità che esista un numero oscuro ed elevato del fenomeno riguardante la violenza intrafamiliare. Mi chiedo se esistano anche casi di violenze di donne nei confronti degli uomini, forse più difficili da immaginare per motivi di natura prevalentemente culturale, considerato che nell'immaginario collettivo si attribuisce all'uomo una condizione di supremazia e di maggiore difficoltà ad ammettere il fenomeno stesso. Quale è la vostra esperienza al riguardo?

Chiedo informazioni anche con riferimento a casi di violenza dei figli nei confronti dei genitori, e in particolare di figli con problemi di tossicodipendenza, psichici o psichiatrici nei confronti di genitori e soprattutto di madri.

LADU (*PdL*). Ho ascoltato molto attentamente la relazione e stavo scorrendo velocemente la documentazione fornitaci contenente alcuni suggerimenti relativi alla Convenzione di Istanbul che ho trovato molto interessanti; si tratta di una serie di accorgimenti di cui faremo tesoro in Com-

missione perché ci consentono di approfondire alcune situazioni che si verificano quotidianamente.

Volevo però chiarire meglio un aspetto. Va detto che già oggi la legislazione, nonostante le sue carenze, in presenza di un rapporto di coppia ormai incrinato e di una separazione, tende comunque a dare ragione alle donne. In caso di separazione, infatti, alla fine l'abitazione rimane alla moglie, i figli – a meno che non ci siano gravi problemi – vengono assegnati alla madre e il marito è chiamato a fornire loro le risorse necessarie.

Qualche settimana fa ho partecipato ad un incontro della Caritas nell'ambito del quale è emerso che tra i fruitori della loro accoglienza non ci sono soltanto gli emarginati, i drogati o disoccupati, ma spessissimo anche separati che, avendo perso la casa ed essendo chiamati a versare l'assegno di mantenimento per i figli, si trovano a non avere risorse sufficienti per mantenersi. La stessa Caritas ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione per queste situazioni. I nuovi emarginati sono infatti questi soggetti che hanno perso la famiglia e che non riescono ad arrivare alla fine del mese perché da un giorno all'altro si trovano in mezzo alla strada con poche risorse e grandi difficoltà a sbarcare il lunario. Condivido quanto è stato detto a proposito della necessità di individuare tutti i sistemi utili in presenza di tentativi di occultamento delle risorse o di difficoltà ad indurre il *partner* a provvedere al sostentamento della famiglia, ciò detto, occorre però anche riflettere su questa nuova realtà che non può essere ignorata e che è rappresentata da questa nuova povertà determinata dalle situazioni cui facevo prima riferimento. Siccome mi è sembrato che l'avvocato Ruo fosse giustamente orientata in una determinata direzione, ho ritenuto opportuno ricordare l'esigenza di guardare anche dall'altra parte, dove spesso esistono dei problemi. Bisogna capire, quando un rapporto si incrina, di chi siano realmente le responsabilità; anche questo, infatti, è un elemento da chiarire, posto che le responsabilità possono essere da una parte e dall'altra. È vero che la donna in quanto soggetto più debole può più facilmente essere oggetto di violenze, però non credo che questo accada in tutti i casi e che occorra approfondire e valutare tutte queste nuove situazioni che si stanno verificando (qualche giorno fa ho assistito a una manifestazione incentrata proprio su questo tipo di problematica). La vostra associazione come pesa di muoversi rispetto a questi casi? Il lavoro da voi svolto è senz'altro molto importante, ma si sofferma solo sulle donne e non fa riferimento a quello che succede ai mariti.

*RUO.* Comincerei dall'ultima notazione del senatore Ladu. Stiamo parliamo di femminicidio e, in questa prospettiva, abbiamo presentato delle proposte, cosa che abbiamo fatto tutte le volte che siamo venuti in audizione e che il legislatore ci ha onorato di ascoltarci. Certamente quello da lei individuato è un problema grave che si va ad aggiungere agli altri. Ricordo che quando siamo stati ascoltati in materia di affidamento condiviso ci siamo permessi di fornire alcuni suggerimenti anche in questo settore.

È certo che oggi ci troviamo in una situazione particolarmente critica per quanto riguarda le relazioni familiari, una situazione in cui spesso gli uomini si vedono espropriati – o perlomeno questo è quello percepiscono – della propria casa e dei figli e costretti, a partire magari da una condizione di non necessaria floridezza economica, a trasferire una significativa quantità di risorse proprie all'altro *partner*, il quale deve da parte sua provvedere ai figli.

Ci si sta interrogando su tutto questo; per quanto ci riguarda certamente abbiamo sempre assunto la prospettiva di tutela del soggetto vulnerabile per eccellenza, che è il figlio. Non è affatto detto che il genitore più idoneo sia sempre la madre, tant'è che, anche in Commissione giustizia, abbiamo sottolineato la necessità di guardare all'età e all'interesse del figlio come elemento centrale. Presumibilmente in certe fasce di età è più idonea la figura genitoriale femminile, ma altrettanto probabilmente in altre fasce di età è più idonea l'altra figura genitoriale. Bisogna calarsi nel caso concreto, come ci insegna la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, valutando con molta attenzione la tutela del soggetto vulnerabile per eccellenza che è il figlio in età evolutiva. Certamente vi sono delle criticità normative per quanto attiene all'assegnazione della casa familiare o al mantenimento dei figli maggiorenni. Potremmo riflettere a lungo su quello che cosa si intende per figli maggiorenni non economicamente autosufficienti senza colpa, ricordo però che non era questo il tema del nostro intervento. Si tratta tuttavia di tematiche su cui ci cimentiamo, che tentiamo di risolvere e che riteniamo assolutamente importanti dal punto di vista sociale proprio in ragione di queste nuove povertà alle quali bisogna dare una risposta normativa. Torno però a ribadire che non era questo il tema della nostra audizione.

Necessariamente dobbiamo parlare anche di questo, lo abbiamo già fatto in altre sedi e siamo disponibili a farlo ancora. Così come dobbiamo parlare di un altro problema che riguarda spesso le madri: mi riferisco alle manovre manipolatorie e alle pressioni esercitate nei confronti dei figli per non consentire un libero accesso alla figura paterna. Questo problema si pone però anche rispetto alla figura materna, così come vale la pena ricordare che esistono anche donne forti economicamente.

Anche gli uomini – rispondo così ad un'altra domanda – soffrono violenza all'interno delle mura domestiche, ma in base alla nostra esperienza il loro numero è inferiore. È la vergogna la ragione di questo dato? Può essere. Se la donna arriva, pur se con difficoltà, a manifestare la sofferenza di una violenza patita all'interno delle mura domestiche, l'uomo ci arriva sicuramente con molta più difficoltà. Aggiungo anche che la donna di solito dispone di testimonianze *de relato*, il che vuol dire che almeno si è confidata, cosa che l'uomo non fa quasi mai: l'uomo che ha subito violenza non ne parla con nessuno. Ecco perché si parla di situazioni che diventano nella gran parte numeri oscuri. Ripeto però che, nella nostra esperienza, si tratta di una minoranza. Gli uomini subiscono piuttosto un altro genere di violenza, quella dell'espropriazione della relazione con i figli, che deriva da manovre manipolatorie e da pressioni della

madre che non consente il libero accesso ai figli da parte del padre. Anche questa è una forma di violenza gravissima nei confronti dei figli e del genitore, che merita di essere sottolineata in una visione equilibrata.

Concordo sul fatto che i programmi di sostegno e di *welfare* non siano adeguati. Una donna viene uccisa ogni due giorni. Il numero di omicidi in generale è diminuito in Italia, laddove il numero di femminidi è aumentato. Questo è un dato di fatto, ed è l'argomento con il quale ci confrontiamo. Sicuramente c'è un'insufficienza di programmi di prevenzione, di educazione, di approccio al dialogo tra i generi, che interroga la nostra società, che è molto evoluta e non certo più primitiva. Viene dunque da chiedersi come mai ci sia questa primitività dei rapporti che emerge tra i generi.

Noi riteniamo che l'intervento dovrebbe essere molto precoce e quindi avere luogo già nella prima scolarizzazione, in modo da prevenire comportamenti di sopraffazione nel dialogo tra generi già all'interno dei gruppi scolastici. Sarebbero altresì necessari dei programmi di sensibilizzazione della società tesi a rendere consapevoli che l'approccio violento non costruisce le relazioni, ma le distrugge; non costruisce la società e non rappresenta mai un progresso. Questo è un tipo di programma che potrebbe essere avviato subito poiché non richiede risorse eccessive.

Alcune criticità della normativa in vigore le abbiamo già evidenziate. Chiediamo ad esempio una riformulazione del reato di maltrattamenti. Su tale argomento potrà soffermarsi l'avvocato Di Loreto. Io mi limito a ricordare dal punto di vista civilistico gli ordini di protezione, che nell'attuale formulazione riguardano sul piano civile solo i conviventi; invece a volte la violenza avviene anche quando la convivenza in senso proprio è finita. Alcune giurisprudenze non considerano vincolante l'elemento della convivenza, mentre altre lo considerano vincolante. Forse un intervento normativo su questo punto sarebbe opportuno.

*DI LORETO.* Signor Presidente, oggi abbiamo parlato molto della violenza in occasione della crisi familiare. Io vorrei focalizzare l'attenzione sulla violenza economica nell'ambito del rapporto di coppia apparentemente funzionante. Alla donna spesso non viene data la possibilità di lavorare o le viene sottratta la disponibilità delle proprie entrate e il loro controllo. Ci sono poi sentenze, in cui è stato riconosciuto il maltrattamento nei casi in cui la moglie è stata costretta a sottoscrivere contratti o mutui che, con il verificarsi della crisi della coppia, l'hanno esposta in prima persona senza aver ottenuto sotto questo profilo alcun sostegno dal *partner* che a suo tempo l'aveva indotta ad assumere certi impegni.

Ci sono tutta una serie di comportamenti apparentemente leciti nell'ambito del rapporto di coppia funzionante che, in realtà, introducono subdolamente dei comportamenti violenti e di cui raramente le donne riescono ad avere consapevolezza. È solo nel momento della crisi che tali condotte possono emergere. Attualmente è molto difficile riuscire ad arrivare a un capo di imputazione per una violenza economica che invece può

oggettivamente segnare una donna nell'ambito di una relazione sentimentale.

Il nostro è un diritto penale della famiglia legato a un codice che non conosceva ancora la Costituzione, la riforma del diritto di famiglia del 1975, la legge sul divorzio e la legge sull'affidamento condiviso. Forse andrebbe riletto il diritto penale della famiglia per dare rilievo alle persone all'interno delle famiglie.

PRESIDENTE. Il suo intervento aprirebbe una nuova discussione che probabilmente avremo occasione di svolgere.

Ringrazio nuovamente l'avvocato Maria Giovanna Ruo e l'avvocato Anna Di Loreto per il contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,25.*





